



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE DI PACE DI VERONA

nella persona del dott. Giuliano Crivellaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di opposizione a verbale di accertamento iscritta al n. 10957/2019 R.G. introdotta con ricorso depositato in data 13.11.2019, notificata alle parti con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza in data 19.11.2019 e promossa da:

, residente ivi

, rappresentato e

difeso dall'avv. Alessandro Tognetti e con domicilio eletto in Verona, via Dominutti n. 20 come da procura rilasciata in margine del ricorso introduttivo - **ricorrente**

CONTRO

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA in persona del Sindaco

- **convenuta**

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 02.03.2020 sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:

Conclusioni del ricorrente: "conclude come da ricorso introduttivo"

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

ha impugnato il verbale di accertamento n.

immediatamente contestato con il quale è stata comminata ex art. 186 lettera a) CDS la sanzione pecuniaria di € 544,00 e ritirata la patente di guida.

N. 377/20 Sent.

N. 10957/19 R.C.

N. 2944/20 Cron.

N. _____ Rep.

Oggetto:
ricorso avverso sanzione amministrativa

Ciò in relazione ad un accertamento risalente al giorno 02.11.2019 svolto ad ore 22,50 allorchè il ricorrente venne sorpreso alla guida del veicolo targato I in via N. Bixio di Villafranca, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche.

La patente è stata ritirata al momento dell'accertamento.

Tra le altre censure, il ricorrente lamenta la mancanza di calibratura dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento, sollevando altresì dubbi sul corretto funzionamento dell'apparecchio ~~utilizzato~~, stante l'incertezza della misurazione.

Il Comune di Villafranca di Verona non ha depositato scritti difensivi ed è rimasto contumace.

*** **

Nel merito il ricorso può essere accolto: si osserva in prima battuta che con il verbale impugnato sono state applicate le sanzioni amministrative previste con riferimento alla violazione dell'art. 186 comma 2° lettera a) CdS a seguito delle innovazioni di cui alla L. n. 120/2010.

lamenta la incertezza della misurazione effettuata e la inaffidabilità dello strumento utilizzato, in assenza di verifica sul corretto funzionamento dello strumento ^{in uso} ~~utilizzato~~.

Gli agenti accertatori non hanno documentato che l'apparecchiatura alcool-test in uso è stato debitamente omologato: senonchè, come chiarito recentemente da Cass. n. 1921/19, ogni etilometro deve essere accompagnato dal libretto metrologico che contiene i dati identificativi dell'apparecchio misuratore (costruttore, matricola, conformità, omologazione) e la registrazione delle operazioni di controllo subite dall'apparecchio presso il Centro prove del Ministero dei trasporti. In sostanza, gli etilometri prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e

pròve; i dispositivi di regolazione degli etilometri con riferimento, in particolare, a quelli di taratura dello zero e di calibrazione non possono essere accessibili agli utilizzatori e vanno protetti mediante sigilli o sistemi equivalenti... la effettiva legittimità dell'esecuzione dell'accertamento mediante etilometro non può prescindere dall'osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l'invalidità dell'accertamento stesso, quali, in particolare, l'attestazione — all'atto del controllo — dell'avvenuta preventiva sottoposizione dell'apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile corretta calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamento), tali da garantire l'effettivo "*buon funzionamento*" dell'apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione.

Da ciò deriva che il verbale di accertamento deve contenere — anche per garantire l'effettività di trasparenza dell'attività compiuta dai pubblici ufficiali — l'attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento.

Mentre la taratura è un'operazione che permette di definire le caratteristiche metrologiche di uno strumento e viene effettuata solitamente una volta all'anno da un ente certificato, la calibrazione ha come obiettivo quello di rendere lo strumento più accurato e viene effettuata tutte le volte che si usa lo strumento.

Ed è indubbio che l'onere della prova circa il completo espletamento della evidenziata attività preventiva strumentale ai fini della legittimità — e, quindi, della piena attendibilità — dell'accertamento non può che competere all'opposta Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico, detta prova è mancata del tutto: il ricorso viene allora accolto, sussistendo dubbi sulla responsabilità del trasgressore.

Le spese di lite possono essere compensate stante la formula dubitativa di accoglimento del ricorso.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Verona, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa e respinta

ACCOGLIE

l'opposizione e annulla il verbale di accertamento n. :

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Verona il 02.03.2020

Il Giudice di Pace

Giuliano CRIVELLARO

